

TI_GERICHTE 32.2012.46 vom 6. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2012.46

FR: TI_GERICHTE 32.2012.46 du 6 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 32.2012.46 del 6 gennaio 2012

Regeste

Oggetto della lite é solo il calcolo dell'importo della rendita e non il diritto in quanto tale. Irricevibile il ricorso nella misura in cui contesta il diritto alla rendita limitata nel tempo già stabilito con decisione amministrativa cresciuta incontestata in giudicato

Erwägungen

E. 16

aprile 2012 (XII), l'agire dell'Ufficio è stato conforme alla nota marginale 9404 delle Direttive sulle rendite (DR valide dal 2003 stato al 1. gennaio 2012 nelle versioni tedesca e francese) secondo la quale se si deve determinare una rendita AI tenendo conto di periodi assicurativi esteri e la relativa notifica non è ancora disponibile, la prestazione dovrà in un primo momento essere fissata con una decisione basata solo sui periodi svizzeri. Dopo l'inoltro della suddetta notifica si dovrà poi emanare una nuova decisione in cui la rendita AI verrà stabilita in base al totale dei periodi assicurativi. Nel merito 2.3. Invitato espressamente da questo Tribunale con decreto 7 marzo 2012 (IX) a formulare osservazioni scritte in merito all'oggetto della lite, l'insorgente, con scritto

E. 20

marzo 2012, ha in particolare osservato che "(...) la decisione qui impugnata " annulla e sostituisce la decisione del 12 agosto 2010 ". L'annulla e la sostituisce integralmente e non limitatamente al calcolo dell'importo della rendita versata per il periodo dal 1. aprile 2009 al 31 agosto 2009, come indica l'Ufficio AI. (...)" (X, vedi anche consid. 1.6) senza nulla eccepire in merito al nuovo calcolo (del resto a suo favore) degli importi delle rendite riconosciute dal 1. aprile al 31 agosto 2009. In queste circostanze, ritenuto che, per le ragioni suesposte (cfr. consid. 2.2), nella misura in cui postula il riconoscimento del diritto alla mezza rendita anche dopo il 31 agosto 2009 contestando la decisione del 12 agosto 2010 il ricorso è irricevibile e, considerato che l'insorgente non ha contestato, come tale, il solo ed unico oggetto della decisione 6 gennaio 2012, ossia il nuovo importo delle rendite riconosciute dal 1. aprile al 31 agosto 2009, non occorre qui verificare ulteriormente l'ammontare delle stesse. 2.4. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione del 6 gennaio 2012 va confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto. 2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza e il rifiuto dell'assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 2.6. L'assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all'esenzione dalle tasse e spese processuali e all'ammissione del gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.). Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all'inserimento, la presente vertenza appariva sin dall'inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, ritenuto che era e/o avrebbe dovuto e potuto essere a conoscenza delle motivazioni della decisione del 12 agosto 2010, l'insorgente, se contrario alla stessa, avrebbe dovuto impugnarla nei termini di legge. Visto l'oggetto della decisione del 6 gennaio 2012 l'insorgente, oltretutto patrocinato da un legale, non poteva poi concludere che questa decisione gli aveva riaperto la possibilità di impugnare il diritto alle rendite stabilito definitivamente con la decisione del 12 agosto 2012 che ha lasciato crescere incontestata in giudicato. In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza tendente all'esonero delle spese e tasse di giustizia e all'ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.